
ORDINANZA MUNICIPALE

sul servizio di picchetto

(del 03.07.2018)

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli articoli 135, 136, 192 LOC e art. 42 ROD

O R D I N A :

art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità del servizio di picchetto e il pagamento delle relative indennità per l'Azienda comunale acqua potabile, la polizia comunale e la squadra comunale.

art. 2 Beneficiari

L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei dipendenti che a turni e durante il tempo libero, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.

Essere a disposizione significa essere raggiungibile ad un preciso recapito ed essere al lavoro al più tardi entro mezz'ora.

art. 3 Compensazione >> Indennità per interventi

¹Il servizio di picchetto, di regola e compatibilmente con le esigenze di servizio, viene compensato in tempo libero.

²Sabato, domenica, giorni festivi infrasettimanali ed eventuali vacanze supplementari concesse dal Municipio a tutti i dipendenti comportano il riconoscimento dell'indennità prevista per giorni festivi.

³Il tempo di ogni intervento viene compensato in altrettanto tempo libero, tenuto conto dei supplementi d'orario di cui all'art. 43 ROD.

art. 4 Indennità per il servizio di picchetto dell'Azienda comunale acqua potabile

Vengono riconosciute le seguenti indennità di picchetto:

- > per **ogni giorno lavorativo** **fr. 6.00**

- > per **ogni sabato e giorno festivo o giorno festivo infrasettimanale** **fr. 50.00**
(vedi art. 3)

Inoltre, in considerazione della frequenza richiesta per il servizio di picchetto (in media una settimana ogni quattro), **una giornata e mezza di recupero durante tutto l'anno** per ogni settimana di picchetto comprendente il sabato e la domenica, più un giorno di recupero per ogni eventuale giorno festivo infrasettimanale, rispettivamente **nei mesi di luglio, agosto e settembre mezza giornata di recupero** supplementare per ogni sabato di picchetto, da gestire compatibilmente con le esigenze del servizio.

art. 5 Indennità per il servizio di picchetto della polizia comunale

Ad ogni agente beneficiario viene riconosciuta la seguente indennità di picchetto:

> **indennizzo forfettario mensile** fr. 50.00

art. 6 Indennità per il servizio di picchetto della squadra comunale

Gli operai della squadra comunale ritenuti idonei prestano servizio di picchetto secondo un programma annuale stabilito dal caposquadra.

Viene riconosciuta la seguente indennità di picchetto:

> per **ogni giorno lavorativo** fr. 6.00

> per **ogni sabato e giorno festivo o giorno festivo infrasettimanale** fr. 50.00
(vedi art. 3)

> **per ogni settimana completa di picchetto, annuale (ordinario)
o invernale, recupero di** 4 ore

In caso di necessità ogni operaio idoneo deve prestare servizio per la callaneve e il servizio di spargimento sale durante il periodo invernale.

Deroghe possono venir accordate dal Municipio su preavviso del capo del personale, del capotecnico, del caposquadra.

art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore il 1° settembre 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 LOC.

(Ris. mun. N° 678.4)

Il Municipio